

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

9 DIC. 2020

Il Consiglio di Stato

GastroSuisse
Blumenfeldstrasse 20
8046 Zurigo

Riscaldamenti all'aperto: funghi, energie rinnovabili e Coronavirus

Egregi Signori,

con riferimento alla vostra richiesta, riteniamo innanzitutto doveroso formulare alcune precisazioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per esterni. Nonostante la loro ampia diffusione e la disponibilità sul mercato, l'utilizzo di impianti per esterni alimentati con energie quali gas, gasolio oppure elettricità – per esempio i classici “funghi” a gas o i radiatori ad infrarossi – è vietato in Ticino già dal 2002. Tale divieto è stato riconfermato nel 2009 dal Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) e recentemente ribadito nell'ambito della presentazione del pacchetto ambiente/parte energia e clima da parte del Dipartimento del territorio. Contrariamente a quanto da voi indicato e con riferimento al quadro normativo succitato, i riscaldamenti alimentati con elettricità – indipendentemente dalla tecnologia impiegata – non rientrano tra gli impianti autorizzati. Rileviamo altresì che sul nostro territorio non esistono condotte dedicate al biogas.

In considerazione della situazione straordinaria a seguito della pandemia di Covid-19, il Consiglio di Stato ammette temporaneamente, a determinate condizioni, l'utilizzo di impianti di riscaldamento alimentati con elettricità, confermando nel contempo il divieto di utilizzo di sistemi di riscaldamento alimentati a gas o gasolio. Tale concessione è rivolta unicamente all'uso da parte di esercizi pubblici, a condizione che il gestore dell'impianto sia in grado di dimostrare che l'elettricità utilizzata sia prodotta per almeno il 90% da fonti di energia rinnovabile (ad es. attraverso la presentazione di una certificazione iscritta sulla fattura del fornitore di energia elettrica).

Il Consiglio di Stato invita in ogni caso gli esercizi pubblici a tenere in debita considerazione il carattere temporaneo di un'agevolazione determinata da una situazione eccezionale, ricordando che l'eventuale acquisto di un impianto di riscaldamento alimentato con elettricità non conferisce a priori un diritto al suo utilizzo una volta terminata l'emergenza sanitaria.

Come da voi indicato, rileviamo che il mercato offre una valida alternativa agli impianti citati, rappresentata da sistemi alimentati con pellet di legna. L'impiego di questo particolare sistema comporta l'utilizzo di pellet quale unico vettore energetico, un combustibile certificato composto al 100% da legna naturale, dunque totalmente rinnovabile e

compatibile con le politiche energetiche e climatiche in vigore. Oltre ad essere rispettoso dell'ambiente, l'impiego del pellet al posto di energie fossili (gas o gasolio) o dell'elettricità è anche economicamente vantaggioso. Infatti, a parità di calore emesso, il potenziale di risparmio sull'acquisto del combustibile raggiunge l'80%, permettendo di ammortizzare i costi di acquisto di nuovi prodotti di alta gamma basati su questa tecnologia già nell'arco di una singola stagione di utilizzo.

Per maggiori informazioni in merito a specifiche tecniche, economiche e di impiego di questa tecnologia, vi rimandiamo agli specialisti del ramo e ai rivenditori presenti sul nostro territorio.

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduti



Copia p.c.:

- Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, Casa dei cantoni, Speichergasse 6, 3011 Berna
- GastroTicino, Via Gemmo 11, 6903 Lugano

Quadro normativo di riferimento in ambito energetico nel cantone Ticino:

Regolamento sull'utilizzazione dell'energia RUEn (del 16 settembre 2008), art. 25 " Riscaldamenti all'aperto" (estratto):

I sistemi di riscaldamento fissi all'aperto (per esempio di terrazze, rampe, canali, panchine, ecc.) devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile.

Conferenza dei servizi cantonali dell'energia EnFK, Aiuto all'applicazione EN-10 " Riscaldamenti all'aperto" (estratto):

I riscaldamenti all'aperto devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o con calore residuo altrimenti non utilizzabile. Per energia rinnovabile s'intende l'energia solare e quella del legno. La geotermia può essere pure presa in considerazione, purché il calore venga sfruttato direttamente a partire da una sonda geotermica e senza l'intermediazione di pompa di calore.

Calore residuo: I rigetti di calore provenienti dalla produzione di freddo o da processi industriali possono pure essere utilizzati, sempre che nessun altro tipo di valorizzazione sia applicabile (per es. riscaldamento di locali o produzione di acqua calda sanitaria nell'edificio).

Definizione di "Riscaldamenti fissi":

Qualsiasi impianto utilizzato in modo ricorrente nel medesimo luogo e per lo stesso scopo, viene a tutti gli effetti paragonato a un impianto fisso, anche se questo non è fissato in modo permanente a terra, a parete, a soffitto o tramite supporti dedicati. Ne consegue che funghi riscaldanti o radiatori a infrarossi amovibili sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 cpv. 1 del RUEn.